



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Deliberazione Commissario Straordinario

N° 24 del Registro Gen.
del 07-6-2017

OGGETTO : Approvazione Nuovo Statuto Comunale

ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno Sette del mese di giugno alle ore 13.00 nella sua stanza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino La Mattina, nominato ad assumere i poteri del Consiglio Comunale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana .D.Pr. 522/GAB del 28/02/2017, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia ;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri del Consiglio Comunale;

Visto L'O.R.EE.LL.;

Vista la L.r n. 10 del 30 aprile 1991;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la Lr 7/92;

Vista la L.r n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.r. n. 30/2000

Esaminata l'allegata proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Generali;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio competente per quanto concerne la regolarità contabile;

DELIBERA

Di approvare il nuovo Statuto Comunale che si compone di 85 articoli che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale degli Enti Locali per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

Di trasmettere ,altresi, al Ministero dell'Interno , Direzione Centrale delle Autonomie Ufficio per l'attuazione della riforma delle autonomie locali e per la tenuta degli Statuti , copia autentica della presente deliberazione , nonché certificato relativo alla pubblicazione e all'entrata in vigore dello Statuto.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio La Mattina



Il Capo Settore Affari Generali Dott.ssa Maria Gabriella Marino

Su espressa direttiva del Commissario Straordinario;

Premette:

che con deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta municipale, n. 32 del 04.05.2017 era stato approvato lo schema di Statuto Comunale composto da 85 articoli facente parte integrante e sostanziale del citato atto ;

che all'uopo è stato predisposto apposito manifesto al fine di consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dall'avviso del 04.05.2017;

che alla data del 04.05.2017 non sono pervenute osservazioni da parte di cittadini o associazioni

Visto il nuovo testo dello Statuto comunale predisposto.

Viste le leggi nazionali e regionali in materia ed in particolare la L.R. n° 6/2011 e 8/2013.

Visto l'OREL

PROPONE

Di approvare il nuovo Statuto comunale che si compone di 85 articoli che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale degli Enti Locali per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

Di trasmettere ,altresi, al Ministero dell'Interno , Direzione Centrale delle Autonomie Ufficio per l'attuazione della riforma delle autonomie locali e per la tenuta degli Statuti , copia autentica della presente deliberazione , nonché certificato relativo alla pubblicazione e all'entrata in vigore dello Statuto.

Il Capo Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Gabriella Marino

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : AFFARI GENERALI

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepita con L.r. n. 48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Data _____


Il Capo Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Gabriella Marino

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della Legge n° 142/90 recepita con L.r. n° 48/91, così come sostituito dall'art.12 L.R. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Data

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

STATUTO COMUNALE

Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Il Comune di Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro è un comune libero e democratico della Repubblica italiana e dell'Unione Europea, fondato sui valori di libertà, di democrazia, di solidarietà, di pace e di amicizia fra i popoli, che costituiscono il fondamento della Costituzione della Repubblica. Le istituzioni municipali perseguono i seguenti scopi fondamentali: Promuovere lo sviluppo della città e del suo territorio, valorizzando le risorse locali, perseguendo la piena occupazione, promuovendo lo sviluppo delle imprese produttive, nel rispetto dell'ambiente naturale, delle caratteristiche storiche ed architettoniche della città antica e dei suoi monumenti; Promuovere l'ordinata convivenza dei suoi cittadini nel rispetto della legalità, contro la mafia ed ogni tipo di prepotenza; Promuovere un tenore di vita ed un livello di servizi capaci di garantire a ciascuno, in tutte le fasi della vita, il rispetto dei diritti di cittadinanza, sicurezza sociale e piena inclusione civile, sociale, affettiva, lavorativa, culturale; Promuovere le attività culturali, i servizi educativi, formativi e per il tempo libero, a cominciare dall'infanzia, per valorizzare le capacità di ciascuno e rendere evoluta e ricca di *humanitas* la vita di ciascuno e di tutti; Promuovere l'accoglienza e l'integrazione di ogni persona che condivida il rispetto della legalità e dei diritti umani, senza discriminazione di sesso, di razza, di religione, di concezione filosofica, morale e politica, di condizione sociale e civile; Mantenere il radicamento della comunità locale nella consapevolezza della propria storia e della cultura siciliana ed insieme proiettare la stessa comunità verso tutte le culture del mondo. Il comune di Palma di Montechiaro persegue i predetti scopi come ente autonomo, vincolato al rispetto dei principi stabiliti nelle leggi generali della Repubblica, nelle leggi regionali e nelle norme del presente statuto. Esso esercita le funzioni proprie e quelle conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Il comune di Palma di Montechiaro rappresenta la comunità locale e ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, economico, culturale in rapporto con lo Stato, con la Regione Sicilia, con la Provincia di Agrigento e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati, nonché in rapporto con l'Unione Europea e con enti o soggetti della comunità internazionale, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto.

Art. 2 – Territorio e sede

Il comune di Palma di Montechiaro comprende la parte del suolo nazionale delineato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Il suo territorio si estende per Kmq. 76,36 e confina a sud con il mare Mediterraneo, ad est con il comune di Licata, a nord con i comuni di Camastra e Naro, ad ovest con il comune di Agrigento. Il comune comprende le frazioni di Marina di Palma, Capreria, Ciotta-Gaffe. Tutti coloro che risiedono, operano e partecipano alla vita sociale nel territorio del comune, costituiscono la comunità locale di Palma di Montechiaro. Il palazzo municipale, sede comunale, è ubicato nella via Giosuè Fiorentino. La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 3 – Stemma, gonfalone, colori della città e distintivo del sindaco

Il comune ha il proprio stemma, riconosciuto con regio decreto, comprendente uno scudo ovale coronato, con bordo in filato oro, recante tre colli sormontati da tre palme color verde in campo azzurro; al lato sinistro, fronda d'olivo con drupe ovali in filato oro; al lato destro, fronda di lauro in filato oro: entrambe le fronde dipartentesi dal fiocco alla base per dispiegarsi fino alla corona superiore. Il comune ha il proprio gonfalone e ne fa uso nelle cerimonie ufficiali, secondo le norme del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.

Il Gonfalone delle dimensioni di cm. 100 X 200 è costituito da un drappo di seta azzurro con:

Stemma del Comune comprendente uno scudo ovale coronato, con bordo in filato oro, recante tre colli sormontati da tre palme color verde in campo azzurro; al lato sinistro fronda di olivo con drupe ovali in filato oro; al lato destro fronda di lauro in filato oro, entrambe le fronde dipartentesi dal fiocco alla base per dispiegarsi fino alla corona superiore.

Frangia tripartita, cordoni laterali e due nappe in filato oro.

Scritta in alto in filato oro: "Comune di Palma di Montechiaro".

Asta di sostegno con bilico mobile ricoperta di velluto di colore azzurro, con bullette poste a spirale, terminata in punta da una freccia. I colori della città sono il verde bandiera e l'azzurro. La fascia tricolore, che è 'distintivo' del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 4 – Principi ispiratori

Il comune, nell'esercizio delle funzioni, ripudia ogni forma di razzismo e di violenza; promuove l'affermazione dei valori umani e della solidarietà, con particolare attenzione ai più deboli; persegue la pace e la libertà, quali fondamentali condizioni per il pieno e libero sviluppo della persona; favorisce lo sviluppo della partecipazione democratica e le pari opportunità in tutti i settori della vita cittadina; concorre a garantire il diritto alla salute, ad eliminare ogni tipo di inquinamento e ad assicurare la salubrità dell'ambiente; concorre a diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi ed organizza il servizio comunale di protezione civile in stretto raccordo con le altre istituzioni e con le strutture provinciali e regionali preposte; promuove lo sviluppo sostenibile del territorio, disciplinando razionalmente l'attività edilizia, tutelando le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed ambientale ed il patrimonio storico, artistico ed archeologico, recuperando le aree degradate, proteggendo il territorio agricolo e sostenendo lo sviluppo dell'agricoltura; promuove lo sviluppo economico e sociale, stimolando la partecipazione delle iniziative imprenditoriali pubbliche e private alla realizzazione del bene comune e ricercando la cooperazione e la collaborazione dei soggetti pubblici e privati in ogni settore di propria competenza; promuove il godimento dei servizi sociali, educativi e per la formazione professionale, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati; salvaguarda le identità culturali, favorendone l'integrazione nella comunità locale, e promuove il progresso culturale; incoraggia e favorisce l'attività sportiva e motoria, specialmente a livello dilettantistico, scolastico e tra i disabili; valorizza l'associazionismo ed il volontariato; tutela i diritti dei bambini, promuovendo in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità; favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale; riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi; favorisce l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati, nel rispetto dei diritti umani, del principio di solidarietà e del riconoscimento e della integrazione tra culture diverse; riconosce e fa propri i principi e le regole della Carta europea delle autonomie locali e dello Statuto della Federazione mondiale delle città unite; promuove la cooperazione con altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale riconosce ed afferma il valore dei gemellaggi con altri comuni, anche appartenenti ad altre comunità nazionali, al fine di rafforzare la reciproca conoscenza, stima e cooperazione; promuove gli scambi culturali e la mobilità giovanile, i soggiorni formativi all'estero e l'ospitalità di giovani stranieri, per favorire la partecipazione attiva della comunità palnese ai processi di integrazione europea; sostiene la partecipazione dei cittadini e delle associazioni al processo di sviluppo dell'Unione europea e promuove la tutela dei diritti della cittadinanza europea.

Art. 5 – Principi sulla tutela, sul governo e sulla gestione dell'acqua

Il comune di Palma di Montechiaro riconosce che l'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Si impegna affinché la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile siano garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona. Riconosce, altresì, che l'acqua è un bene finito, indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi e attua il principio secondo il quale tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa da tutelare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Sostiene che la proprietà, la gestione e il controllo del ciclo integrato dell'acqua devono essere pubblici e partecipati a livello sociale e comunitario.

Art. 6 – Palma di Montechiaro, comune denuclearizzato

All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto riguarda le attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né la permanenza di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

Art. 7 - Rispetto delle condizioni di pari opportunità

Il Comune assicura il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa, per la diffusione della cultura delle pari opportunità. Promuove il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna in tutti i settori della vita civile e favorisce la presenza di entrambi i sessi nella giunta, negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni ad essa collegate; Istituisce la commissione per le pari opportunità, che svolge azione di promozione e programmazione attraverso azioni positive; la commissione è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 8 – Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 – Funzioni

Il comune è titolare di funzioni originarie proprie. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative all'assetto ed utilizzo del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi sociali e culturali e a quanto interessa la salute, la sicurezza e l'ordinato svolgimento della vita civile.

Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale possono essere affidate al comune con atti che regolano anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 10 – Autonomia statutaria

Lo statuto comunale è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria del comune, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi nazionali, regionali e degli indirizzi provinciali e della comunità europea. Lo statuto costituisce la fonte normativa primaria del comune. Esso, in attuazione del principio costituzionale e delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento dei comuni, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza i procedimenti e gli atti in conformità ai principi di legalità e di imparzialità, ai criteri di economicità, di efficacia, di trasparenza, di pubblicità ed al metodo della programmazione. Il consiglio comunale è il garante e l'interprete dello statuto ed è chiamato ad adeguarne le disposizioni in base all'evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Art. 11 - Esercizio della potestà regolamentare

Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale.

I regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione per ciascun regolamento, il giorno successivo alla scadenza del termine di deposito in Segreteria.

I regolamenti riguardanti materie organiche, saranno raccolti in un unico testo al fine di facilitarne la consultazione e la conoscenza da parte dei cittadini.

Art. 12 -- Programmazione

Nello svolgimento dell'attività amministrativa, il comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi mediante programmi generali e settoriali, coordinandoli con gli strumenti programmatori dello stato, della regione e della provincia.

Art. 13 – Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite da apposito regolamento, avuto riguardo dello schema – tipo proposto dall'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e concordandolo con l'Autorità scolastica locale.

Art. 14 – Pubblicità e Albo Pretorio on line

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità, secondo le modalità previste dalla legge. La pubblicazione degli atti e degli avvisi è effettuata a cura del Segretario comunale che si avvale degli uffici comunali. Le pubblicazioni possono effettuarsi anche a mezzo di deposito con contemporaneo avviso affisso all'Albo Pretorio on line.

Titolo II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I

Partecipazione popolare

Art. 15 – Disposizioni generali

Il Comune garantisce e promuove la più ampia ed effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di libere forme associative intese a concorrere con metodo democratico alle predette attività. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti. Sono, altresì, titolari dei diritti di partecipazione gli stranieri e gli apolidi domiciliati nel comune, se vi esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio, ad esclusione dei soli diritti o delle azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle rappresentanze sociali e sindacali. Ai fini di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale favorisce le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta e l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 16 – Diritto d'informazione

Il Comune riconosce nel diritto di informazione uno dei presupposti essenziali per assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge, sono pubblici. L'informazione che promana dal Comune deve rispondere a principi di pluralismo, di chiarezza, esattezza, tempestività, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti singoli o associati. Il Comune, per informare sulla attività amministrativa e favorire la partecipazione, organizza l'ufficio relazioni con il pubblico con adeguati mezzi; è, altresì, impegnato ad organizzare un ufficio stampa e promuove la pubblicazione di un bollettino ufficiale con cadenza bimestrale.

Art. 17 – Diritto di accesso agli atti

Ai cittadini, singoli o associati, è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione. Sono sottratti all'accesso gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione per espressa disposizione di legge e di regolamento. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale o dei provvedimenti degli altri organi del comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni e/o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e dei procedimenti, compresi gli allegati, adottati dagli organi del Comune e di ottenere le relative copie dietro pagamento dei soli costi di riproduzione, salvo il rispetto delle norme sul bollo. Il regolamento, a tutela della riservatezza dei dati personali, individua gli atti sottratti all'accesso, disciplina i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme per il rilascio delle copie.

Il Comune garantisce, inoltre, secondo le norme stabilite dalla legge vigente, l'accesso civico agli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione, al fine di garantire una forma diffusa di controllo non solo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, ma anche sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 18 – Partecipazione popolare

La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli a intervenire nel procedimento amministrativo. Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento in cui vengono definite le modalità con le quali possono essere fatti valere i diritti e le prerogative previsti dal presente titolo.

Art. 19 – Rapporto tra comune e libere forme associative

Il comune riconosce il valore sociale e la funzione civile e culturale del volontariato e favorisce con appositi interventi le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti, i gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale o ivi operanti negli ambiti di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, di tutela ambientale, di promozione della occupazione locale e nelle politiche giovanili nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il comune incentiva le forme di collaborazione tra gli anzidetti soggetti operanti nel medesimo settore. Gli interventi di cui al comma 1 possono consistere nella erogazione di contributi in denaro, nella attribuzione di vantaggi economici, nella erogazione di sovvenzioni, nonché in apporti tecnico-professionali ed organizzativi oppure nella messa a disposizione, a titolo di contributi in natura ed in modo gratuito o agevolato, di strutture, beni e servizi. Il comune può stipulare con enti, associazioni, società cooperative e organizzazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed iscritte nell'apposito albo regionale ed operanti nei settori indicati al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di specifiche attività, anche integrative e di supporto ai servizi comunali. Le associazioni, le cooperative e le organizzazioni che hanno ricevuto contributi in denaro e/o in natura dall'ente, devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego e le attività svolte. Le scelte amministrative del comune di carattere generale che incidono o possono produrre effetti sull'attività propria delle associazioni sono precedute dall'acquisizione di pareri degli organi collegiali delle stesse, che devono essere espressi in un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. È istituito un albo, articolato per settori, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi di cui al comma 1 che operano nel comune. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: le finalità perseguite e le relative attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo, ivi compresa copia del proprio statuto, se approvato. È garantita l'autonomia e la libertà dei soggetti anzidetti rispetto al comune. Il comune, su determinati affari, può deliberare di acquisire, a titolo gratuito, l'avviso o la proposta degli ordini professionali competenti.

Art. 20 – Diritto di udienza

Ai singoli cittadini, alle associazioni, ai comitati ed ai gruppi esistenti nel comune è garantito il diritto di udienza per la trattazione di problemi generali della comunità da parte degli amministratori comunali secondo le modalità definite dal regolamento.

Art. 21 – Istanze

I cittadini, residenti nel Comune di Palma di Montechiaro, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco o alla presidenza del consiglio istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o di rilevanza cittadina. Il sindaco, anche avvalendosi, ove lo ritenga, di un amministratore all'uopo delegato, ha l'obbligo di ricevere e di esaminare le istanze e di rispondere alle stesse, su relazione degli organi o degli uffici competenti, entro il termine di trenta giorni. Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 22 – Petizioni

Almeno tre associazioni legalmente costituite ed operanti a livello nazionale o 2500 cittadini residenti nel Comune di Palma di Montechiaro, possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.

Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni. Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata. Le petizioni debbono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi entro tre mesi. In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al presidente del consiglio l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Art. 23 – Proposte

Almeno tre associazioni legalmente costituite ed operanti a livello nazionale o 2500 cittadini residenti nel Comune di Palma di Montechiaro, possono avanzare proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi che riguardino materie di esclusiva rilevanza cittadina nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento sulla partecipazione. Non sussiste obbligo di risposta per le proposte relative all'adozione di atti che implicano l'esercizio del potere di autotutela rispetto ai singoli atti provvedimentali divenuti inoppugnabili. I cittadini emigrati, tramite le apposite associazioni, possono inviare per corrispondenza proposte per l'adozione di atti amministrativi.

Le proposte devono contenere la copertura finanziaria della spesa e devono essere rispettose dei vincoli di finanza pubblica.

Non sono ammesse proposte in materia tributaria, tariffaria e/o di bilancio e di corrispettivi dei servizi comunali, nonché nelle materie di competenza del Sindaco, della Giunta Municipale e dei dirigenti e nelle materie regolamentate dalla legge.

Art. 24 – Riunioni e assemblee

A norma della Costituzione, appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative. L'amministrazione comunale facilita l'esercizio di tale diritto, mettendo eventualmente a disposizione di gruppi ed organismi sociali a carattere democratico e che si riconoscano nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, spazi idonei allo svolgimento di riunioni pubbliche. La concessione delle strutture e dei servizi è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità previste dall'apposito disciplinare d'uso dei locali di proprietà comunale. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:- per la formazione di comitati e commissioni;- per dibattere problemi;- per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 25 – Consultazioni

Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta possono indire pubbliche assemblee di cittadini, per dibattere problemi o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità. In particolare, il comune si impegna a tenere almeno una volta all'anno una consultazione dedicata ai problemi dell'infanzia, dei minori, dei giovani, degli anziani e delle donne.

Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno tre associazioni legalmente costituite ed operanti a livello nazionale o da almeno 2500 cittadini residenti nel territorio comunale. In tal caso sono tenute entro il termine di 60 giorni e ad esse possono presenziare il sindaco e/o il presidente del consiglio o un loro delegato. Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto dell'assemblea sono comunicati alla cittadinanza mediante opportune forme pubblicitarie. Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici, da effettuarsi anche su un campione della popolazione.

Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale pubblicazione sul notiziario del Comune.

Art. 26 – Consulte

Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione alla vita dell'amministrazione locale, il comune secondo modalità disciplinate da apposito regolamento può avvalersi di organismi consultivi nei vari settori corrispondenti alle politiche comunali. Le consulte di settore sono sentite allorché l'amministrazione intervenga su materie ricadenti nella loro sfera di interesse. Le consulte devono fornire il parere richiesto entro venti giorni,

trascorsi i quali si prescinde dall'acquisizione del parere in argomento. Considerato che nel territorio comunale sono presenti comunità di cittadini residenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea ai sensi dell'art.12 della L.R. 5 aprile 2011, n.6, è istituita la consulta dei cittadini migranti, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta comunale.

Art. 27 – Statuto dei diritti del contribuente

In relazione al disposto dell'art. 2 della L. 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento: all'informazione del contribuente; alla conoscenza degli atti e alla semplificazione; alla chiarezza e motivazione degli atti; alla remissione in termini; alla tutela dell'affidamento e della buona fede – agli errori del contribuente ; all'interpello del contribuente.

Art. 28 – Cittadini dell'unione europea. Stranieri soggiornanti. Partecipazione alla vita pubblica locale

Il comune, al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti e promuove la loro partecipazione.

Sezione II Referendum

Art. 29 – Azione referendaria

Possono essere indetti referendum consultivi, in materia di esclusiva competenza comunale. I soggetti promotori del referendum possono essere: il trenta per cento del corpo elettorale; il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Non sono consentiti referendum consultivi su: materia di bilancio, tributi, tariffe e corrispettivi di servizi comunali; elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o provvedimenti concernenti persone; stato giuridico ed economico del personale del comune; materie in cui l'attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali; materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'arco temporale della legislatura.

Possono essere indetti, altresì, referendum propositivi e abrogativi di norme regolamentari comunali e per revocare atti amministrativi a contenuto generale di competenza comunale, esclusi:

- lo statuto
- i regolamenti in materia di contabilità, di entrate e a contenuto finanziario
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi
- il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;
- ogni altro regolamento a contenuto tassativamente disciplinato dalla legge.

Art. 30 – Disciplina del referendum

L'apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento dei referendum. In particolare il regolamento prevede:

i requisiti per la partecipazione al voto;

i requisiti di ammissibilità; i tempi; le condizioni di accoglimento; le modalità organizzative; i casi di revoca e sospensione; le modalità di attuazione.

I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali. La commissione prevista nel regolamento, su istanza del comitato promotore, si pronuncia sulla ammissibilità della richiesta di referendum prima dell'inizio della raccolta delle firme.

Art. 31 – Effetti del referendum

Il quesito sottoposto a referendum consultivo o propositivo è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum consultivo o propositivo. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum consultivo o propositivo.

In caso di referendum abrogativo, qualora il risultato sia favorevole all'abrogazione, il sindaco, con proprio atto dichiara l'abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni oggetto del provvedimento medesimo. L'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del risultato all'Albo pretorio del comune. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione del regolamento o delle singole disposizioni oggetto del regolamento medesimo, non può proporsi richiesta di referendum abrogativo del medesimo regolamento o di parte di esso durante il mandato del Sindaco in carica.

Titolo III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE Sezione I Disposizioni Generali

Art. 32 – Organi di Governo del Comune

Sono organi di governo del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale. Il sindaco ed il consiglio sono eletti dai cittadini del comune, a suffragio universale. Il vice sindaco e gli assessori, componenti la giunta, sono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla nomina. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti previsti dalla legge. Verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

Art. 33 – Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni

Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e funzioni proprie dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione e al principio che tali cariche sono prettamente onorarie e devono essere svolte con spirito di servizio.

Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e/o nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini fino al quarto grado.

I componenti della Giunta e del Consiglio comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Sezione II Il Consiglio Comunale e i suoi Organi

Art. 34 – Consiglieri Comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che, nell'atto deliberativo, dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge, in particolare, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da queste, dalle società a prevalente capitale comunale nonché dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato.

Il regolamento disciplinerà le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze di funzionalità amministrativa.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazioni e mozioni.

Art. 35 – Gettone di Presenza

La determinazione dell'ammontare dei gettoni di presenza deve essere improntata ad un serio regime di risparmio per l'Ente. Il regolamento dovrà prevedere le modalità della corresponsione in ordine alla effettiva presenza la quale deve essere subordinata all'effettiva assunzione dei deliberati di competenza e al principio che la carica di consigliere è prettamente onoraria.

In ogni caso, dovrà essere erogato un gettone di presenza per sessione di lavori anche se la sessione si protrae oltre la prima giornata. Inoltre non potrà essere erogato il gettone di presenza al consigliere che non abbia partecipato alla votazione di almeno due terzi dei punti all'ordine del giorno arrotondati per eccesso.

Non viene prevista l'istituzione delle Commissioni Consiliari. La eventuale partecipazione a Commissioni Consiliari di qualunque tipo è gratuita.

Art. 36 – Organizzazione del Consiglio

Il consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento consiliare. Il consiglio adotta il predetto regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso. Nell'ambito del consiglio sono istituiti: la Presidenza del Consiglio, la Vice Presidenza del Consiglio, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo.

Art. 37 – Presidenza del Consiglio Comunale

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente e di un Vicepresidente secondo le modalità previste dalla legge. Il Presidente del Consiglio Comunale: convoca e presiede il consiglio, ne dirige i lavori e lo rappresenta all'esterno, predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte del sindaco, dei dirigenti nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto; assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio; riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a conoscenza del consiglio; ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso del pubblico; promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali previsti dalla legislazione della Regione siciliana, dal testo unico, dallo statuto e dal regolamento; adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento. Al presidente del consiglio comunale vengono assegnati locali e attrezzature idonee nonché specifici fondi di bilancio per il buon funzionamento dell'ufficio e per la trascrizione integrale delle sedute consiliari. Lo stesso per l'espletamento del proprio ufficio potrà avvalersi di personale dipendente appositamente destinato con specifica disposizione di servizio, per come stabilito da apposito regolamento per l'autonomia contabile di Presidenza del Consiglio.

Art. 38 – Vice presidente del Consiglio

Il consiglio comunale elegge un vice presidente secondo le modalità previste dalla legge. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 39 – Revoca del Presidente del Consiglio

Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca, sottoscritta da almeno metà dei consiglieri in carica. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.

La mozione di revoca non può essere proposta prima del termine di 12 mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi 180 giorni del mandato medesimo.

La mozione viene inoltrata a mezzo del protocollo al segretario comunale, che la trasmette al responsabile affari generali per la istruttoria e la predisposizione della proposta relativa che sarà inoltrata al Presidente del C.C. da parte del Segretario Comunale tramite protocollo generale dell'ente.

La mozione è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione del segretario comunale al presidente del consiglio comunale. Il presidente del consiglio comunale ha l'obbligo di iscrivere la mozione all'ordine del giorno e di garantire la messa in discussione nei termini di cui al precedente capoverso. Il presidente non può omettere indebitamente tale atto che per ragioni del suo ufficio deve essere compiuto.

Nel caso in cui il presidente non ottemperi a porre l'argomento all'ordine del giorno, e quindi in discussione entro il termine dei trenta giorni, fermo restando le responsabilità in capo al presidente per l'omissione dell'atto, vi provvede, in via sostitutiva, il Vice Presidente nei successivi trenta giorni.

La mozione di revoca può essere proposta, con le stesse modalità di presentazione e di voto, anche rispetto al vicepresidente del consiglio comunale.

Art. 40 – Gruppi Consiliari

Tutti i consiglieri appartengono a un gruppo consiliare secondo le condizioni stabilite dal regolamento. Ai gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni, sulla base di criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi, da regolamentare nell'apposito regolamento per l'autonomia contabile.

Art. 41 – Conferenza dei Capigruppo

I capigruppo si riuniscono in una conferenza presieduta dal Presidente del Consiglio per coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del consiglio e nelle funzioni previste dal regolamento.

La partecipazione alla conferenza dei capigruppo è gratuita.

Art. 42 - Commissioni

Il consiglio costituisce, nelle materie di propria competenza, nel proprio seno Commissioni permanenti d'Indagine quando occorra, speciali.

Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza di tutti i gruppi e rispecchiarne la proporzione. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata. Le commissioni permanenti hanno per compiti principali: - fornire gli elementi di studio ed esprimere i pareri sulle materie che saranno stabilite nell'apposito regolamento; - il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva sui temi di interesse comunale.

Le commissioni speciali sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal consiglio.

Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al comune; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. Le commissioni devono sentire il sindaco e gli assessori, quando questi lo richiedano.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 43 - Commissione di controllo e garanzia

Viene prevista la istituzione della Commissione Consiliare di controllo e garanzia. La Presidenza della Commissione è attribuita all'opposizione in relazione alle forme di garanzia e di partecipazione che la legge assicura alle stesse. La commissione si attiva su istanza di almeno 9 Consiglieri o del consiglio comunale e opera di norma, al fine di accertare la corrispondenza dell'azione amministrativa allo Statuto e agli indirizzi approvati dalla legge. Di tale attività la Commissione rende conto con proprie valutazioni e di eventuali relazioni conclusive. Sono compiti della Commissione, in particolare:

il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari; la funzione di stimolo alla collaborazione tra maggioranza e opposizione tra i principi di legalità, buon governo, logicità ed imparzialità propri dell'agire amministrativo; il controllo del rispetto delle procedure previste nelle norme di legge statutarie e regolamentari sugli istituti di partecipazione e di accesso agli atti;

Sono esclusi dai poteri della Commissione i controlli amministrativi contabili e quelli riguardanti la legittimità degli atti amministrativi di competenza del consiglio e della giunta e dei dirigenti.

La Commissione è costituita in seno al consiglio comunale con criterio proporzionale; Il Presidente della Commissione è eletto con votazione palese alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti ai consiglieri di altri gruppi. E' eletto il consigliere o la consigliera di minoranza che ottiene il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età. Con le stesse modalità si procede alla nomina del Vice Presidente.

La partecipazione a tale Commissione è gratuita.

Art. 44 - Commissioni d'Indagine

Il Consiglio può istituire, quanto occorre, nel proprio seno, Commissioni d'Indagine a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per le materie di competenza.

Il regolamento ne disciplina la composizione, il funzionamento e i poteri.

La partecipazione a tale Commissione è gratuita.

Art. 45 - Adunanze

L'attività del consiglio si svolge secondo le modalità previste dalla legge dal presente Statuto e dal regolamento. Il consiglio è convocato dal Presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco. Le proposte deliberative di contenuto politico e/o le mozioni, interrogazioni ed interpellanze saranno discusse al termine della sessione consiliare.

Le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio devono riportare preventivamente i pareri previsti dall'art.53 della legge 142/90, come recepito con L.R. n.48/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale. Il Consiglio Comunale delibera nella seduta di prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta di prima convocazione, comporta la sospensione della seduta ed il suo automatico rinvio ad una seconda convocazione nel giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.

Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni dei consiglieri sono fatte a scrutinio palese per appello nominale o per alzata e seduta, fatti salvi i casi previsti dal Regolamento e dalla legge. In ogni caso, non è pubblica la trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone e la votazione si tiene a scrutinio segreto. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

Art. 46 - Funzionamento del consiglio

Il funzionamento del consiglio è disciplinato dall'apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con deliberazione del consiglio comunale.

Il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, nel rispetto dei principi del presente statuto.

Indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente.

Le proposte deliberative sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge.

I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti.

Art. 47 - Obblighi di trasparenza

Nell'apposito regolamento saranno regolamentate le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale degli amministratori e dei consiglieri comunali. La dichiarazione sullo stato patrimoniale dovrà essere pubblicata annualmente all'inizio di ogni esercizio finanziario e alla fine del mandato sul sito internet dell'ente e dovrà riguardare i dati di reddito di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati, i beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza di titoli obbligazionarie, titoli di stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento o intestazioni finanziarie (art.3 D.L.vo 174/2012)

Il regolamento dovrà altresì prevedere, le sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1 nella misura prevista per legge.

Art. 48 - Decadenza dei consiglieri

I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di un'ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione della proposta di decadenza.

Il consigliere comunale decade in caso di assenza consecutiva ad almeno tre sedute.

Art. 49 - Dimissioni dei consiglieri

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. In caso di vacanza dell'organo consiliare le relative funzioni, per atti dovuti, urgenti e/o improcrastinabili, saranno esercitate dai dirigenti competenti per materia e i relativi atti saranno ratificati dall'organo subentrante appena nominato.

Art.50 – Cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa

Ferme restando le ipotesi di decadenza e di dimissioni, la legge disciplina le ipotesi di cessazione del Consiglio comunale per qualsiasi altra causa.

Sezione III Sindaco e giunta

Art. 51 - Il Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, sulla base del documento programmatico. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e le leggi dello Stato e della Regione.

La durata in carica del Sindaco è fissata in cinque anni. È immediatamente rieleggibile una sola volta. Può cessare anticipatamente dalla carica per decadenza, dimissioni o morte. In tal caso si procede alla nuova elezione dell'organo, secondo i tempi e le modalità fissati dalla legge.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Il Sindaco esprime gli indirizzi di politica amministrativa, è a capo dell'Amministrazione ed è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vice sindaco e all'assessore più anziano di età.

In caso di vacanza contemporanea del Sindaco e della Giunta, le relative funzioni, per gli atti dovuti, urgenti e/o improcrastinabili, saranno esercitate dai dirigenti per materia e i relativi atti saranno ratificati dall'organo subentrante non appena nominato.

Il Sindaco rappresenta l'Ente in giudizio ed esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Tale funzione può essere delegata di volta in volta ai Capi Settore nei modi previsti dalla legge.

Il Sindaco, come Ufficiale di Governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.

Il Sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'ASL. Inoltre, adotta le ordinanze relative alla materia del traffico, a meno che non si tratti di meri atti di esecuzione di progressi provvedimenti di programmazione, ovvero di questioni strettamente legate alla manutenzione ed alla utilizzazione del suolo pubblico o a situazioni di provvisoria regolazione della circolazione motivate da esigenze temporanee.

Art. 52 - Linee programmatiche – Relazione annuale

Le linee programmatiche, presentate dal sindaco, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità. Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta; il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 53 - Delegati del sindaco

Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, ma nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto, e comunicate al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 54 - La giunta - Composizione e nomina – Presidenza

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari a quattro, compreso il vice sindaco.

Il sindaco, per la nomina della giunta, ha l'obbligo di assicurare la presenza di ambo i sessi, all'interno della Giunta.

In caso di dimissioni di uno o più assessori la giunta può validamente deliberare fino alla piena reintegrazione della medesima, purché siano presenti almeno tre componenti compreso il sindaco.

Art. 55 - Competenze della giunta

Le competenze della giunta sono disciplinate dalle vigenti leggi regionali in materia. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio.

Sono altresì di competenza della Giunta:

- Predisposizione dello schema del programma triennale delle Opere Pubbliche
- DUP (Documento Unico di Programmazione)
- Piano esecutivo di gestione
- PAP (Piano delle Azioni positive)
- Incarichi legali
- Quantificazione semestrale delle somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata
- Prelevamento dal fondo di riserva
- Anticipazione di cassa
- Utilizzo di entrate a specifica destinazione
- Approvazione dei contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi
- Approvazione transazione e rinunce alle liti
- Delibera in tema di azioni e di resistenza in giudizio

Art. 56 - Funzionamento della giunta

L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme legislative e regolamentari. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese.

Art. 57 - Cessazione dalla carica di assessore

Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto e depositate presso la segreteria generale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco. La legge disciplina le altre ipotesi di cessazione della carica di assessore.

Art. 58 - Pubblicità delle spese elettorali

Il deposito delle liste e delle candidature per le elezioni a sindaco ed a consigliere comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo/consuntivo di spesa, sottoscritto dal candidato sindaco. Tale documento è reso pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio on line del comune dal giorno successivo al deposito, fino a quello di conclusione della campagna elettorale. Nello stesso modo deve essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste che è pubblicato all'albo comunale per trenta giorni decorrenti da quello successivo al deposito. Il Presidente del Consiglio Comunale invita gli eventuali soggetti inadempienti a provvedere entro il termine fissato.

**Titolo IV
FINANZA - CONTABILITA' - ORGANO DI CONTROLLO**

Art. 59 - Ordinamento finanziario e contabile

L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 60 - Il collegio dei revisori dei conti

Il consiglio comunale sceglie, mediante estrazione a sorte, come previsto dalla normativa vigente, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta, non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto al loro incarico.

Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalle norme statutarie.

Esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della gestione.

Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. E si riuniscono nelle sede Municipale.

Devono mantenere la riservatezza su atti, fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di delibera consiliare sul conto consuntivo.

**Titolo V
I SERVIZI**

Art. 61 - Forma di gestione

Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

Il comune provvede, nell'ambito delle proprie competenze, alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

La forma di gestione dei servizi pubblici è quella disciplinata dall'art. 113 e seguenti del D.L.vo 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni.

A servizi pubblici locali, compresi quelli privi di rilevanza economica, si applica il Capo III del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.283, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Si può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni, purché siano costituite o partecipate dal Comune. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme, previo rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 62 – Istituzioni

Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, privi di rilevanza economica, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciteranno nel rispetto del proprio regolamento approvato dal consiglio comunale.

Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dal sindaco in seguito a pubblico concorso. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 63 – Società

Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 64 – Concessione a terzi

Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 65 – Tariffe dei servizi

La tariffa dei servizi è determinata con determina del sindaco nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme legislative di riferimento nonché dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000 e dei regolamenti comunali e delle successive modifiche ed integrazioni.

Le tariffe, motivatamente, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di determinazione, qualora previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 66 - Aziende speciali

1. Per la gestione di servizi privi di rilevanza economica, il consiglio comunale può costituire aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
5. L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai propri regolamenti.
7. Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi elettivi del comune, tra cui comunque il bilancio annuale cui è allegata una relazione in cui gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal consiglio comunale, delle cause del loro mancato raggiungimento e degli interventi correttivi previsti.
8. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.

Titolo VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 67 - Accordi di programma

Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge nazionale e regionale in materia per garantire l'efficace e tempestiva gestione degli enti interessati.

Art. 68 - Convenzioni

Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale degli enti partecipanti, i quali eserciteranno le funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo.

Art. 69 - Consorzi

Il consiglio comunale promuove, per la gestione comune di uno o più servizi, la costituzione di consorzi con altri comuni e/o con la provincia regionale con le modalità previste dalla legge per le aziende speciali.

L'Assemblea del consorzio è costituita dai rappresentanti degli enti interessati che partecipano con responsabilità commisurata alla quota di partecipazione.

Il comune è rappresentato dal sindaco o dall'assessore delegato.

Art. 70 – Unione di Comuni

In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Titolo VII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE
Sezione I
Organizzazione degli uffici e personale

Art. 71 - Criteri generali in materia di organizzazione

L'attività del comune si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo, che sono esercitate dagli Organi elettivi, da quella di gestione che è svolta dai responsabili di Settore. Il comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il comune disciplina l'organizzazione del personale con apposito regolamento informato al principio del superamento di pregiudizi e al principio delle pari opportunità tra i sessi nella distribuzione del lavoro, nel diritto alla formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze; attuazione dei controlli interni.
La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi.
Il comune promuove l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti valorizzandone le capacità.

Art. 72 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

La potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vacanza. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti e dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Nei limiti delle capacità di bilancio, il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina il relativo ordinamento.

Art. 73 - Struttura organizzativa ed organizzazione del personale

La struttura organizzativa del Comune si articola in:

Aree funzionali – Settori Servizi Unità operativa

L'attività delle strutture organizzative comunali è improntata ai seguenti criteri:

articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto; collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui alla normativa vigente; trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità dello stesso; armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi della CEE, nonché con quelle del lavoro privato; responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa; flessibilità nell'organizzazione degli uffici nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale anche tra amministrazioni ed enti diversi.

Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto di volta in volta dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti.

Alle finalità previste dal comma 2 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi.

Art. 74 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 75 - Conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi

E' istituita la conferenza permanente dei responsabili degli uffici e dei servizi, presieduta e diretta dal segretario generale, con compiti di coordinamento e controllo. La conferenza è convocata ordinariamente con cadenza bimestrale. Nel rispetto delle competenze previste dalla legislazione vigente per gli organi elettivi, alla conferenza sono attribuite funzioni propositive, consultive e di coordinamento e verifica. In particolare la conferenza:

- a) esprime a richiesta dell'amministrazione parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti in materia di programmazione e di bilancio;
- b) assicura l'adeguamento dei programmi e delle attività dei vari settori ed unità operative alla previsione programmatica;
- c) studia e propone le semplificazioni procedurali e le innovazioni ritenute necessarie e opportune per migliorare l'organizzazione e la qualità del lavoro degli uffici.

Il regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alla conferenza permanente.

Art. 76 - Organizzazione sindacale

Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati. Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 77 - Personale a contratto

Gli incarichi dei responsabili degli uffici e dei servizi possono essere conferiti con provvedimento motivato dal sindaco, previo espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica, in caso di provata necessità mediante contratti di diritto privato, disciplinati dall'art. 2230 e ss. del codice civile di durata non superiore a tre anni. Il contratto è stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso al posto da ricoprire. L'incarico comporta una retribuzione corrispondente a quella prevista per la relativa qualifica apicale. Ai fini previdenziali ed assistenziali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i dipendenti non di ruolo. All'incaricato sono estese le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di corrispondente posizione funzionale. L'incarico può essere interrotto anticipatamente in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del sindaco qualora risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti. L'incarico può essere rinnovato per uguale periodo solo a seguito di motivato provvedimento del sindaco contenente la valutazione positiva dei risultati conseguiti nel periodo conclusosi.

Art. 78 - Collaborazioni esterne

Il comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale e secondo il regolamento degli incarichi di collaborazione autonoma, che disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento dei medesimi, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Sezione II Segretario Comunale- Vice Segretario- Responsabili uffici e servizi

Art. 79 - Segretario generale

Il Segretario Generale, fermo restando la sua dipendenza dal Ministero dell'Interno, dipende funzionalmente dal sindaco, dal quale è nominato nel rispetto delle procedure di legge in vigore. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario generale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario generale.

Art. 80 - Vice Segretario

In dotazione organica è prevista la figura del Vice Segretario, per la quale si richiedono gli stessi requisiti di accesso alla carica di Segretario Comunale.

Il Vice Segretario esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 81 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Spettano ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune. Sono attribuiti agli stessi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al nucleo di valutazione.

Art. 82 - Controllo interno - principi generali

I controlli interni mirano a garantire la regolarità amministrativo-contabile, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa del comune, con l'esercizio delle funzioni di verifica previste dalla legge e dai regolamenti; I controlli interni si articolano in tre distinte categorie: controllo strategico; controllo di gestione; controllo di regolarità amministrativo - contabile; Il controllo strategico mira a garantire l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed a supportare l'attività di valutazione dei centri di costo e verifica della rispondenza tra gli indirizzi politico amministrativi di cui alla relazione previsionale e programmatica e le attività svolte nonché la valutazione della dirigenza ed è svolta dall'organo con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. La Giunta comunale provvede a stabilire le procedure della determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, le modalità di analisi e comparazione fra costi e la quantità e la qualità dei servizi erogati, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni; Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la regolarità, la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa deve rispettare, in quanto applicabile alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83 - Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme automaticamente statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 84 - Termini per l'adeguamento e l'approvazione dei regolamenti

I regolamenti previsti dal presente Statuto sono adeguati o approvati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad avere efficacia le norme dei regolamenti vigenti in quanto compatibili con il presente Statuto e con la legge.

Art. 85 - Entrata in vigore

Il presente Statuto sostituisce integralmente a tutti gli effetti di legge il precedente Statuto. Dopo l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana ed è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.



Letto, approvato e sottoscritto.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonino La Mattina


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Concetta Giglia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE